

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1191 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea POLLIDORI, Daniel SIO e della società ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea POLLIDORI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Provinciale al sig. Daniel Sio, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 15 Regionale al sig. Daniel Sio, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Daniel SIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 militante nel girone E del campionato Under 14 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926 militante nel Girone A del campionato Under 15 Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Andrea Pollidori e Daniel Sio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea POLLIDORI,

- Sig. Daniel SIO,
 - Società ASD OSTIANTICA CALCIO 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea POLLIDORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Andrea POLLIDORI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Daniel SIO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD OSTIANTICA CALCIO 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò